

**Determinazione n. 24/97****LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 27 giugno 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 ottobre 1966 con il quale l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1989 al 1993 nonché i conti consuntivi relativi alla gestione commissariale di liquidazione relativi agli esercizi finanziari 1994 e 1995, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Corrado Valvo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1989, al 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

**P. Q. M.**

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1989 al 1993 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'ESAU nonché con i conti consuntivi della gestione commissariale di liquidazione per gli esercizi finanziari 1994 e 1995, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE  
f.to Valvo

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Coltelli

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO  
IN UMBRIA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1989, 1990, 1991, 1992 E 1993 NONCHÈ  
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE FINO ALL'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 1995**

**SOMMARIO**

1. Premessa. - 1.1 Oggetto della relazione. - 1.2 Scioglimento dell'ESAU e istituzione dell'ARUSIA - Parte I - 2. Organizzazione, personale e controllo dell'ESAU. - 2.1 Organizzazione. - 2.1.1 Il Consiglio di Amministrazione. - 2.1.2 Il Presidente. - 2.1.3 Il Comitato esecutivo. - 2.1.4 Il Collegio dei revisori. - 2.1.5 Emolumenti corrisposti al Presidente ed ai componenti degli Organi collegiali. - 2.2 Rapporto di impiego del personale dipendente e del Direttore generale. - 2.2.1 Rapporto di impiego del personale di ruolo. - 2.2.2 Indennità di fine rapporto - «fondo di quiescenza» - 2.2.3 Fondo integrativo (o Fondo di previdenza). - 2.2.4 Iscrizione del personale dipendente ai fini di pensione. - 2.2.5 Rapporto di lavoro e trattamento economico del direttore generale. - 2.2.6 Spesa complessiva per il pagamento delle retribuzioni al personale. - 2.3 Controllo e vigilanza - 2.3.1 Controllo sugli atti. - 2.3.2 Vigilanza. - Parte II. - 3) Attività istituzionali. - 3.1 Finalità dell'Ente. - 3.2 Interventi diretti. - 3.2.1 Settore lattiero caseario, zootecnico e maidicolo. - 3.2.2 Settore vitinicolo. - 3.2.3 Settore oleario. - 3.2.4 Settore delle strutture fondiarie. - 3.2.5 Settore dei miglioramenti fondiari e delle opere irrigue. - 3.2.6 Settore dell'assistenza mediante la concessione di garanzia fideiussoria. - 3.3 Attività di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati. - 3.4 Attività diverse svolte dall'Ente. - 3.4.1 Ricerca e sperimentazione scientifica. - 3.4.2 Assistenza tecnica alle imprese agricole e organizzazione di mostre e mercati. - 3.5 Attività svolta per conto della Regione e per affidamento da parte dell'AIMA. - Parte III. - 4. Gestione finanziaria. - 4.1 I bilanci di previsione ed i conti consuntivi. - 4.2 Trasferimenti della Regione per il funzionamento dell'Ente. - 4.3 Esposizione dei dati più significativi di bilanci di previsione e dei rendiconti finanziari. - 4.4 Indice di attendibilità delle previsioni. - 4.5 Incidenza delle spese correnti sulla spesa complessiva. - 4.6 Spesa per il personale. - 4.7 Situazione patrimoniale e conto economico. - 4.8 Considerazioni conclusive. - Parte IV - 5. La gestione di liquidazione dell'ESAU. - 5.1 Cenni sulla normativa della procedura di liquidazione. - 5.2 L'attività svolta dal Commissario liquidatore fino all'esercizio finanziario 1995. - 5.3 Considerazioni finali.

PAGINA BIANCA

## **1) PREMESSA**

### **1.1 Oggetto della relazione**

La gestione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria - al cui controllo la Corte attende a norma dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 - ha formato oggetto di relazione al Parlamento fino al 1988 <sup>(1)</sup>

Con la presente la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi dal 1989 al 1993, esercizio quest'ultimo per il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il conto consuntivo essendo stato l'Ente sciolto nel 1994 come si dirà in seguito. Nell'ultima parte si riferisce altresì sull'attività svolta dal Commissario liquidatore dell'Ente fino al 1995.

L'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1966.

### **1.2 Scioglimento dell'ESAU e istituzione dell'ARUSIA**

La legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35, ha sciolto l'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria ed ha istituito l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA).

Dopo 28 anni di attività, di cui undici in qualità di ente statale (1966-1977) e diciassette come ente strumentale regionale (1977-1994), l'Ente di sviluppo agricolo dell'Umbria (ESAU) è stato soppresso dalla citata legge regionale n.35, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria del 2 novembre 1994 ed entrata in vigore il 17 novembre 1994.

L'Ente fu istituito con l'obiettivo primario di contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza produttiva agricola in tutti i settori a livello regionale mentre a livello nazionale perseguivano la stessa finalità i coevi Enti di sviluppo delle altre regioni.

---

(1) Camera dei deputati - Atti Parlamentari X Legislatura - doc. XV n. 170 esercizi 1976- 1988

Con il consolidarsi del Mercato Comune Europeo e l'affermarsi della politica agricola comunitaria volta a spostare ogni incentivo dal prodotto al produttore allo scopo di non incentivare tanto la produzione quanto la sua qualità, la Regione ha ritenuto di sopprimere l'Ente di sviluppo e di istituire al suo posto, con la medesima legge regionale n.35/1994 sopra citata, un organismo regionale più agile ed idoneo alle nuove esigenze del settore agricolo.

Con tali motivazioni è stata istituita l'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) con compiti di raccolta e trasferimento delle innovazioni tecnologiche, di promozione e di iniziative progettuali, di organizzazione della domanda delle imprese, di consulenza e assistenza non solo tecnica ma anche economica e finanziaria.

L'Agenzia è finanziata con un contributo annuale della Regione determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale (non sussistono contribuzioni a carico del bilancio dello Stato) ed è amministrata da un organo monocratico nominato dal Presidente della Giunta regionale (Amministratore unico) i cui atti più rilevanti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale (bilancio di previsione, conto consuntivo, programmi, regolamenti) ovvero della Giunta regionale (contratti di tesoreria, acquisto o alienazione di immobili, locazioni ultranovenali, convenzioni e transazioni, ecc.).

L'Amministratore unico, che ha la rappresentanza legale dell'Ente, è coadiuvato da una Commissione tecnico-scientifica con funzioni prevalentemente consultive, mentre un Collegio di revisori contabili esamina tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria.

Con lo scioglimento dell'ESAU, la Regione riassume le funzioni dallo stesso esercitate ad eccezione di quelle affidate alla nuova Agenzia (A.R.U.S.I.A.) ed inquadra nella propria dotazione organica il personale già alle dipendenze dell'Ente di sviluppo per utilizzarlo nelle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti, compresa l'A.R.U.S.I.A.

Alla liquidazione dell'ESAU provvede, entro un termine di due anni, un Commissario liquidatore, nominato dalla Giunta regionale, che sulla base di un piano di liquidazione, compie tutti gli atti necessari, comprese le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti e ogni altro atto di disposizione del patrimonio, le transazioni e i compromessi, sotto la vigilanza della Giunta regionale alla quale è tenuto a trasmettere periodiche relazioni.

Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede all'ESAU in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal Commissario o non trasferiti ad altro soggetto. (non esistono trasferimenti in favore dello Stato).

## PARTE I

### 2) ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO DELL'ESAU

#### 2.1 Organizzazione

Per quanto attiene alla disciplina sulla struttura dell'Ente, la legge regionale 20 febbraio 1984, n.5 prevedeva i seguenti organi statutari:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

##### 2.1.1. Il Consiglio di amministrazione

Era composto dal Presidente dell'Ente e da 26 membri, di cui 13 eletti dal Consiglio regionale, 2 designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori non coltivatori diretti, 5 designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti, 3 designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della terra, 2 designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole ed uno eletto dal personale dell'Ente con votazione segreta (art. 5 L.R. 5/84).<sup>1</sup>

Il Consiglio di amministrazione era nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e durava in carica quanto il Consiglio regionale che ne aveva eletto i membri.<sup>2</sup>

Al Consiglio di amministrazione spettava la gestione dell'Ente. Erano comunque di competenza esclusiva (quindi non delegabili), del Consiglio di amministrazione le attribuzioni in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti, di contratti e convenzioni comportanti spese superiori a lire 100 milioni, nonché lo stare e il resistere in giudizio (art. 6, L.R. citata del 20 febbraio 1984, n. 5).

---

<sup>1</sup> La individuazione delle organizzazioni di cui sopra veniva disposta, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 50, dal Consiglio regionale, il quale, su proposta della Giunta regionale, determinava anche il numero delle designazioni spettanti a ciascuna organizzazione interessata.

<sup>2</sup> La precedente normativa - L.R. 3 giugno 1977, n. 26 - fissava in cinque anni la durata in carica del Consiglio di amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione erano valide con la presenza di metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione.

Il Consiglio di amministrazione deliberava a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

In base alla citata legge, il Consiglio di amministrazione si sarebbe dovuto riunire almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, quando ne faceva richiesta scritta al presidente almeno un terzo dei consiglieri. Di fatto negli anni in riferimento il Consiglio si riuniva due volte al mese, escluso il mese di agosto, durante il quale di norma non si tenevano sedute.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipavano alle sedute per oltre tre riunioni consecutive potevano essere sostituiti, previa deliberazione di decadenza adottata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 7, L.R. citata dal 20 febbraio 1984, n. 5).

#### **2.1.2 Il Presidente**

Il Presidente dell'Ente era eletto dal Consiglio regionale e durava in carica per la legislatura del Consiglio stesso.

Il Presidente aveva la rappresentanza legale dell'Ente, convocava e presiedeva il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, curava l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e sovrintendeva al loro funzionamento.

Il Presidente poteva direttamente deliberare i provvedimenti connessi con le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione sino a lire trenta milioni di spesa, dandone comunicazione al Comitato esecutivo.

Il Presidente aveva facoltà di adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza non esclusiva del Consiglio di amministrazione, il cui ritardo poteva arrecare grave pregiudizio agli interessi dell'Ente. Tali provvedimenti dovevano essere sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima riunione dello stesso successiva alla loro adozione.

Le funzioni, in caso di assenza o altro legittimo impedimento del Presidente, venivano esercitate dal presidente vicario.

#### **2.1.3 Il Comitato esecutivo**

Era composto da sette membri, ivi compresi il Presidente dell'Ente e due vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie.

I vice presidenti e gli altri componenti il Comitato esecutivo erano eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, nella prima seduta, e duravano in carica quanto il consiglio di amministrazione (art. 9 L.R. cit. 5/84).

Il Comitato esecutivo concorreva alla gestione dell'Ente, adottando i provvedimenti connessi con le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo disponeva la delega contestualmente al provvedimento di nomina del Comitato stesso.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo erano sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione dello stesso successiva alla loro adozione (art. 10 L.R. cit. 5/84).

#### ***2.1.4 Il collegio dei revisori***

Il collegio dei revisori dei conti era composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale; da due membri effettivi e due supplenti designati, rispettivamente, dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il Collegio era costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e durava in carica quanto il Consiglio regionale che ne aveva eletto i membri (art. 11 L.R. cit. 5/84).

Il Collegio dei revisori, nella sua prima seduta, nominava, tra i membri effettivi eletti dal Consiglio regionale, il vice presidente, il quale esercitava le funzioni del presidente in caso di assenza o altro legittimo temporaneo impedimento di quest'ultimo.

Il Collegio esaminava i bilanci ed i conti consuntivi dell'Ente, predisponendo apposite relazioni; controllava la gestione finanziaria dell'Ente, rimettendo semestralmente una relazione sull'andamento della gestione stessa e di quella amministrativa al Presidente dell'ente ed alla Giunta regionale.

Il Collegio assisteva alle sedute del Consiglio di amministrazione ed aveva facoltà di intervenire a quelle del comitato esecutivo.

#### ***2.1.5 Emolumenti corrisposti al presidente ed ai componenti degli organi collegiali dell'ente.***

Nella precedente relazione sono stati indicati gli importi degli emolumenti percepiti dal presidente e dai componenti degli organi collegiali dell'ente nel periodo preso in considerazione dalla relazione stessa. La disciplina su tali emolumenti è rimasta invariata anche per il periodo successivo. Appare comunque rilevante ai fini della presente relazione indicare i criteri di determinazione degli emolumenti stessi.

In particolare, in virtù della legge regionale 8 marzo 1982, n.9, al presidente ed al vice presidente spettava un'indennità mensile lorda pari, rispettivamente, all'80 ed al 40 per cento dell'indennità prevista per il consigliere regionale.

Ai componenti del Comitato esecutivo ed ai membri del Consiglio di amministrazione, spettava, in base alla stessa legge, un'indennità pari, rispettivamente, al 30 ed al 20 per cento dell'indennità del consigliere regionale.

Per ogni assenza non giustificata da causa di malattia era prevista una ritenuta di lire 75.000.

Al presidente ed ai membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti spettava un compenso annuo pari ad una mensilità dell'indennità del presidente dell'Ente.

Ai membri supplenti spettava metà del compenso fissato per i membri effettivi.

Oltre al compenso fisso, spettava ai componenti del Collegio dei revisori un gettone di presenza di importo pari a quello fissato per i membri del comitato regionale di controllo.

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7, l'indennità spettante al Consigliere regionale è pari al 65 per cento di quella spettante ai membri del Parlamento.

Di conseguenza, al presidente e al vice presidente dell'Ente spettava un compenso mensile lordo pari, rispettivamente, al 52 ed al 26 per cento dell'indennità prevista per i membri del Parlamento nazionale.

I gettoni di presenza per i componenti del Collegio dei revisori erano stati fissati con la legge regionale 14 aprile 1987, n. 22, in lire 70.000 per il presidente ed in lire 50.000 per gli altri componenti del Collegio e per il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Nel prospetto che segue sono indicati gli emolumenti corrisposti agli organi statutari dell'Ente nel periodo 1989-1993.

**PROSPETTO DEGLI EMOLUMENTI MENSILI LORDI CORRISPOSTI AGLI  
ORGANI STATUTARI NEL PERIODO 1989-1993**

| DENOMINAZIONE                                 | 1989                    | 1990                    | 1991                    | 1992                 | 1993                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Presidente                                    | 4.605.588               | 4.851.284               | 5.207.706               | 6.956.501            | 7.320.532              |
| Vice Presidente                               | 2.302.794               | 2.425.642               | 2.603.853               | 3.478.250            | 3.660.276              |
| Componente del Comitato esecutivo             |                         |                         |                         |                      |                        |
| Componente del Cons.di Amm.ne                 | 1.727.095               | 1.952.89                | 1.952.890               | 2.608.688            | 2.745.207              |
| Presidente del Collegio revisori              | 1.151.397               | 1.212.821               | 1.301.927               | 1.739.125            | 1.755.138              |
| Componenti effettivi del Collegio<br>revisori | 383.799 <sup>(I)</sup>  | 404.274 <sup>(I)</sup>  | 433.976 <sup>(I)</sup>  | 579.708 <sup>m</sup> | 610.046 <sup>m</sup>   |
| Supplenti del Collegio revisori               | 383.799 <sup>(II)</sup> | 404.272 <sup>(II)</sup> | 433.976 <sup>(II)</sup> | 579.708 <sup>m</sup> | 610.046 <sup>m</sup>   |
|                                               | 191.899 <sup>(m)</sup>  | 202.137 <sup>(m)</sup>  | 216.988 <sup>(II)</sup> | 289.854 <sup>m</sup> | 305.023 <sup>(m)</sup> |

(I) A cui deve aggiungersi l'indennità di L. 70.000 per la partecipazione ad ogni seduta degli Organi Collegiali

(II) A cui deve aggiungersi l'indennità di L. 50.000 per la partecipazione ad ogni seduta degli Organi collegiali

## 2.2 Rapporto di impiego del personale dipendente e del direttore generale

### 2.2.1 Rapporto di impiego del personale di ruolo.

L'evoluzione dell'ordinamento del rapporto di impiego del personale dell'Ente è stata descritta nell'ultima relazione.

Nella legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5, riprendendo i principi contenuti nella legge quadro 30 aprile 1976, n. 386, è stato fra l'altro precisato, all'art.17 - comma 3° - che le norme regolamentari relative allo stato giuridico ed economico del personale dell'Ente "dovranno uniformarsi, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, a quelle che regolano il rapporto di impiego dei dipendenti della Regione".

In attuazione delle menzionate disposizioni, il consiglio di amministrazione dell'ente, con deliberazione n. 123/84 del 21 maggio 1984, deliberò il regolamento che disciplinava il rapporto di impiego del personale dipendente dall'Ente stesso.

Tale regolamento venne poi approvato dal consiglio regionale con determinazione n. 1323 del 29 ottobre 1984.

Per quanto riguarda i dipendenti di ruolo, il regolamento recepiva, senza riprodurle, le disposizioni regionali riguardanti il rapporto di impiego dei dipendenti della Regione, attribuendo al presidente dell'ente il potere di adottare

gli atti amministrativi rientranti, secondo la legge regionale, nella competenza del presidente e della giunta regionale, ed al consiglio di amministrazione dell'Ente il potere riconosciuto dalla stessa normativa al consiglio regionale.

### **2.2.2 Indennità di fine rapporto - "fondo di quiescenza"**

L'art. 3 del citato regolamento, intestato impropriamente "trattamento di quiescenza" - anziché trattamento di fine rapporto - prevedeva un'indennità di fine rapporto a carico del bilancio dell'Ente. Tale indennità era commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita a titolo di stipendio e di tredicesima mensilità per quanti erano gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'Ente.

Lo stesso articolo, al comma 5°, prevedeva la facoltà per i dipendenti che avevano compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo e che si trovavano in disagiate condizioni economiche, di ottenere un'anticipazione sull'indennità in argomento per un importo pari ai 4/5 dei ratei maturati all'atto della domanda.

Nella precedente relazione è stata posta in evidenza l'anomalia dell'istituto dell'anticipo in quanto contrastava sia con il sistema previdenziale del pubblico impiego, il quale non prevede tale facoltà, sia con il sistema previdenziale del rapporto di lavoro disciplinato dal codice civile, che consente tale facoltà ma con la conseguente riduzione della base sulla quale vanno calcolati i futuri incrementi del fondo (art.2120 c.c.).

L'anomalia del sistema aveva formato oggetto di ripetute ed approfondite osservazioni da parte del collegio dei revisori dell'Ente ed è stata evidenziata nella precedente relazione della Corte.

La norma contenuta nell'art.6 -comma 8- della legge regionale 26 ottobre 1994, n.35, di scioglimento dell'Ente, ha abrogato, a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa, la disciplina sull'indennità di fine rapporto di cui sopra.

Ora tutto il personale dell'Ente, transitato nei ruoli del personale regionale, è iscritto, ai fini del trattamento di fine rapporto, all'I.N.P.D.A.P. (ex INADEL).

### **2.2.3 Fondo integrativo (o fondo di Previdenza)**

L'art. 3 della citata legge regionale n. 13 del 1986, intestato "Fondi integrativi", ha riconosciuto, a favore del personale che aveva optato per il mantenimento della iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria, il diritto ai benefici derivanti dagli "istituti relativi al trattamento di previdenza e di quiescenza vigenti all'E.S.A.U." alla data di entrata in vigore della stessa legge.